

(C.N.F., 28 dicembre 2020, n. 251)

OMISSIS

SENTENZA

Con ricorso del 28.07.2017 l'Avv. [RICORRENTE] impugnava la decisione emessa il 09.06.2017 del CDD di Torino, depositata il 07.07.2017 e notificata l'11.07.2017 con la quale il predetto Consiglio Distrettuale di Disciplina gli aveva comminato la sanzione dell'avvertimento per la "violazione dell'art. 33 comma 1) del Codice Deontologico Forense 31 gennaio 2014 per non aver provveduto a trasmettere tempestivamente la documentazione riguardante "incarico ricevuto dalla propria assistita [ALFA] sas alla compagnia di assicurazione [GAMMA] tenuta al rimborso di quanto anticipato dalla [ALFA] sas per l'attività professionale svolta. In particolare per non aver ottemperato alla richiesta inviatagli in data 12 luglio 2011 da parte della [GAMMA] (polizza tutela giudiziaria) e al successivo sollecito del 13 dicembre 2011, inviata alla stessa [GAMMA] volte ad ottenere copia della documentazione comprovante "attività svolta, senza attivarsi presso la cliente al fine di ottenere l'autorizzazione alla consegna e ciò neppure dopo avere ricevuto copia della segnalazione, effettuata dalla cliente [ALFA] sas e comunicatagli in data 15 febbraio 2012 da parte del C.D.A. di Torino, da considerarsi un'implicita autorizzazione al rilascio provvedendovi invece soltanto in data 18 aprile 2013".

Assumeva l'Avv. [RICORRENTE] che la sentenza impugnata andava integralmente riformata per i seguenti motivi:

- a) per nullità dell'ordinanza del 31.03.2017 con conseguente nullità dell'udienza derivante dalla circostanza che il CDD non aveva accolto la sua istanza di rinvio, fondata su un legittimo e documentato impedimento, sul presupposto che la comunicazione non era stata tempestiva e che l'impedimento non era assoluto;
- b) per nullità del capo di incolpazione in quanto strutturato in base all'art. 33 comma 1 del Codice Deontologico Forense del 31.01.2014, laddove i fatti risalivano al periodo 12.07.2011/18.04.2013 e quindi in vigenza dell'art. 42 del Codice Deontologico del 1997, unicamente applicabile alla fattispecie per motivi temporali, non esistendo tra le due normative "quell'attualizzazione in continuità normativa" richiamata nella sentenza impugnata;
- c) conseguente insussistenza nel merito dell'illecito disciplinare ex art. 42 Codice Deontologico del 1997, applicabile ratione temporis in luogo dell'art. 33 codice deontologico del 31.01.2014, in quanto la restituzione dei documenti sarebbe dovuta avvenire solo alla parte assistita che ne avrebbe dovuto aver fatto specifica richiesta.

Il COA di Torino non replicava, né forniva ulteriori chiarimenti o documentazione, per cui la questione veniva portata all'attenzione del Collegio chiamato a decidere solamente sulla scorta della particolareggiata ricostruzione della vicenda operata dal CDD di Torino sotto il profilo fattuale e giuridico e sulle censure mosse dal ricorrente.

DIRITTO

Il ricorso dell'Avv. [RICORRENTE] è fondato e merita accoglimento

Non appaiono infatti convincenti, relativamente al primo motivo, le argomentazioni addotte dal CDD di Torino nell'impugnato provvedimento per giustificare il mancato rinvio dell'udienza del 31.03.2017.

L'impedimento addotto e documentato dall'Avv. [RICORRENTE], basato su un contemporaneo impegno professionale di natura penale innanzi alla Corte di Appello di Bari per quella stessa giornata in cui avrebbe dovuto comparire innanzi al CDD, ha, ad avviso del Collegio, natura assoluta rientrando tra quelle ipotesi di "caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento" che comportano il necessario rinvio dell'udienza qualora, come nel caso di specie, l'impedimento sia specifico e documentato, così come di recente affermato dalla SS. UU. della Cassazione con sentenza N.5596 del 28.02.2020 la cui massima così recita: "l'assenza del professionista all'udienza disciplinare comporta il necessario rinvio dell'udienza stessa solo qualora sia comprovata l'assoluta impossibilità a comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, specifico e documentato".

Né appare condivisibile la motivazione della sentenza relativa alla mancata richiesta di un esplicito rinvio dell'udienza o alla intempestività di comunicazione dell'impedimento.

La richiesta dell'Avv. [RICORRENTE] risulta depositata il 17.03.2017 e quindi ben tredici giorni prima dell'udienza fissata, laddove la richiesta di rinvio appare implicita nella semplice segnalazione di un contemporaneo impedimento di natura professionale che renda di fatto impossibile la comparizione.

Parimenti fondato appare anche il secondo motivo di ricorso.

E' pacifico, in punto di fatto, che il comportamento pretesamente omissivo tenuto dall'Avv. [RICORRENTE], che ha dato luogo alla sua incolpazione, copre un arco temporale che va dal 12.07.2011 al 18.04.2013 e quindi nella piena vigenza del Codice Deontologico del 1997, laddove il capo di incolpazione è stato strutturato richiamando unicamente l'art. 33 comma 1) del nuovo codice deontologico del 31.01.2014, pubblicato sulla G.U. il 16.10.2014.

Il CDD di Torino nell'impugnata decisione supera tale rilievo, evidentemente già sollevato dall'Avv. [RICORRENTE] nella fase disciplinare, affermando che la censura sarebbe infondata in quanto, al di là della formulazione letterale, tra il previgente art. 42 Codice 1997 e l'art. 33 Codice 2014 ci sarebbe un semplice ampliamento con attualizzazione del contenuto dell'obbligo nell'ambito di una indiscutibile "continuità normativa".

Ritiene il Collegio che la tesi sostenuta dal CDD di Torino non sia condivisibile per evidenti ragioni temporali.

Ed invero nel caso di specie la condotta che ha portato all'incolpazione dell'Avv. [RICORRENTE] è stata sicuramente posta in essere nel periodo 12.07.2011/18.04.2013, laddove il relativo e conseguente capo di incolpazione è stato formulato ed approvato in epoca successiva al 03.06.2015 e quindi ben oltre l'entrata in vigore del nuovo codice deontologico del 31.01.2014 (pubblicato sulla G.U. del 16.10.2014 ed entrato in vigore sessanta giorni dopo), con la

conseguente inapplicabilità dell'art, 65 comma 5 ultimo periodo di tale C.D., che testualmente recita "le norme contenute nel codice deontologico si applicano ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore se più favorevoli per l'incolpato".

Nel caso di specie andava pertanto evidentemente contestata all'Avv. [RICORRENTE] la violazione dell'art. 42 del previgente Codice deontologico che, tra l'altro, non prevedeva alcuna specifica sanzione edittale, né in forma attenuata, né aggravata.

E' appena il caso di aggiungere che lo stesso CDD di Torino ha, in sede di dispositivo, ritenuto applicabile l'art. 42 del previgente Codice Deontologico, condividendo in tal modo la tesi del [RICORRENTE] sotto il profilo formale, ma disattendendola sotto quello sostanziale mediante il ricorso al principio dell' "attualizzazione e continuità normativa" tra le due norme deontologiche richiamate e, in tal modo, comminando la sanzione dell'avvertimento, tra l'altro non prevista specificamente dal C.D. del 1997.

L'accoglimento dei primi due motivi del ricorso ha natura assorbente rispetto al terzo motivo.

P.Q.M.

Visti gli artt. 36 e 37 L. n.247/2012 e gli artt. 59 e segg. Del R.D. 22.1.1934, n.37.

Il Consiglio Nazionale Forense accoglie i primi due motivi del ricorso dell'Avv. [RICORRENTE], ritenendo assorbito il terzo e per l'effetto annulla la decisione del CDD di Torino impugnata.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 17 ottobre 2020.

IL SEGRETARIO f.f.
f.to Avv. Francesco Greco

IL PRESIDENTE f.f.
f.to Avv. Maria Masi

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 28 dicembre 2020.

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA
f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA
Avv. Rosa Capria